

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

Il presente Regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione di Promozione Sociale "Circolo Dipendenti Comunali", di seguito "Associazione". Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.

Parte I GLI ASSOCIATI

ART. 1 – Domanda di adesione

L'aspirante associato dovrà presentare domanda di adesione in forma scritta, su un apposito "modello di adesione" che sarà onere del Consiglio Direttivo predisporre ed approvare.

La domanda di adesione si intende perfezionata con la consegna, a mano o a mezzo email, del "modello di adesione", compilato in tutte le sue parti, al Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo non abbia approvato il "modello di adesione", la domanda potrà essere presentata in forma libera, purché per iscritto.

ART. 2 – Delibera sulla domanda di adesione

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei nuovi associati in forma collegiale.

ART. 3 – Accettazione della domanda di adesione

L'accettazione della domanda di adesione è comunicata all'aspirante associato entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, in forma libera.

In caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda di adesione la stessa si intenderà accettata.

L'adesione del nuovo associato si perfeziona con il versamento della prima quota associativa, come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere all'iscrizione del nuovo associato nel libro degli associati, entro 15 giorni dal perfezionamento dell'adesione.

ART. 4 – Rigetto della domanda di adesione

Il rigetto della domanda di adesione è comunicato all'aspirante associato entro 15 giorni dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, in forma scritta, unitamente alle motivazioni che lo hanno determinato.

La consegna può avvenire a mano o all'indirizzo email dell'associato.

ART. 5 – Ricorso contro il rigetto della domanda di adesione

Contro il rigetto della domanda di adesione l'aspirante associato può presentare ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 4.

Sul ricorso dovrà pronunciarsi l'Assemblea dei Soci, in occasione della sua successiva adunanza non ancora convocata. Sarà onere del Presidente provvedere ad inserire tale argomento nell'ordine del giorno, in sede di convocazione. All'Assemblea che decide sul suo ricorso l'aspirante associato è ammesso a partecipare in qualità di uditor, e deve essergli data occasione di spiegare le sue ragioni. Il voto sul ricorso è segreto.

ART. 6 – Morte dell'associato

In caso di morte l'associato decade, e sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere alla sua cancellazione dal libro degli associati entro 15 giorni da quando avrà notizia del decesso.

La qualità di associato, così come la quota associativa versata, non può essere trasmessa agli eredi.

ART. 7 – Recesso dell'associato

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione al Consiglio Direttivo, in forma libera. Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere alla cancellazione dell'associato receduto dal libro degli associati, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. La volontà di recedere dall'Associazione si intenderà comunque comunicata al Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento, oltre il termine previsto, della quota associativa annuale di cui all'art. 10.

ART. 8 – Esclusione dell'associato

Qualora un associato contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, nel Regolamento interno e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, l'Assemblea delibera la sua esclusione dall'Associazione.

La delibera di esclusione deve essere assunta dall'Assemblea in modo collegiale con voto segreto, dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

Essa deve essere comunicata in forma scritta, a mano o per email, all'associato escluso ed ha effetto dal momento in cui tale comunicazione è consegnata all'interessato.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere alla cancellazione dell'associato escluso dal libro degli associati entro 15 giorni dal momento in cui la delibera ha effetto.

ART. 9 – Ricorso contro la delibera di esclusione

Contro la delibera di esclusione l'interessato può presentare ricorso in forma scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 8.

Sul ricorso dovrà pronunciarsi l'Assemblea dei Soci, in occasione della sua successiva adunanza non ancora convocata. Sarà onere del Presidente provvedere ad inserire tale argomento nell'ordine del giorno, in sede di convocazione. All'Assemblea che decide sul suo ricorso, l'associato escluso è ammesso a partecipare in qualità di uditor, e deve essergli data occasione di spiegare le sue ragioni. Il voto sul ricorso è segreto.

PARTE II
QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 10 – Dovere di pagamento della quota annuale e validità temporale

Come stabilito dallo Statuto, i soci hanno il dovere di versare la propria quota annuale nell'importo stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Il periodo di validità della quota associativa è pari all'anno solare.

In mancanza del suddetto versamento, vengono temporaneamente sospesi i diritti stabiliti dall'art. 4 dello Statuto medesimo, nonché di accedere alla sede dell'Associazione e di partecipare alle attività sociali o qualsiasi altra iniziativa promossa da questa.

ART. 11 – Termini di pagamento

Il termine previsto per il pagamento della quota associativa annuale è il 31 gennaio di ogni anno.

I soci possono versare la quota a partire dal primo di gennaio dell'anno di riferimento.

Il pagamento della quota associativa concede pieni diritti al socio, così come riconosciuti dallo Statuto, per una annualità a partire dalla data di versamento e fino al termine di pagamento della successiva quota associativa, salvo le ulteriori conseguenze previste all'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 12 – Modalità di versamento

La quota associativa deve essere versata in un'unica soluzione.

A versamento effettuato, sarà rilasciata apposita ricevuta che varrà quale quietanza.

La quota associativa annuale può essere regolata mediante:

- a) versamento in contanti;
- b) bonifico sul conto corrente intestato all'Associazione;
- c) trattenuta sullo stipendio mensile, che l'Amministrazione comunale provvederà a versare sul conto corrente intestato all'Associazione.

Resta beninteso che:

- per il dipendente *in servizio*, il versamento avviene unicamente mediante trattenuta sui propri emolumenti relativi al mese di gennaio di ogni anno, ovvero, solo nel caso di nuova iscrizione, sulla prima mensilità utile per l'effettuazione della ritenuta;
- per il dipendente *in quiescenza*, la scelta della modalità di versamento è rimessa allo stesso, che potrà optare alternativamente per il regolamento in contanti o con bonifico sul conto corrente dell'Associazione.

ART. 13 – Sanzioni ed esclusione del socio moroso

Versamenti della quota associativa oltre il termine del 31 del mese di gennaio non comportano l'applicazione di sanzioni o interessi di mora.

Il mancato versamento della quota associativa entro il termine del 30 di aprile comporterà, in forza di quanto disposto all'art. 5 dello Statuto, l'invio della richiesta di esclusione del socio moroso ad opera del Consiglio Direttivo all'Assemblea che dovrà essere calendarizzata nel primo ordine del giorno utile.

ART. 14 – Ammontare della quota associativa

Come stabilito dall'art. 4 dello Statuto, la determinazione dell'ammontare della quota associativa è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio successivo a quello di adozione della delibera.

Al Consiglio Direttivo è attribuita la facoltà di formulare, in considerazione delle esigenze e delle necessità economiche dell'Associazione, una proposta in ordine all'ammontare della quota associativa annuale da adottare per l'esercizio successivo.

Resta impregiudicata ogni facoltà in capo all'Assemblea dei Soci di disattendere la proposta del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non riesca a deliberare in ordine all'ammontare della quota associativa, l'importo della quota sarà pari a quella deliberata dall'Assemblea dei Soci per l'esercizio dell'anno precedente.

E' prevista una riduzione del 50% dell'importo della quota ordinaria in caso di iscrizioni che avvengano successivamente al 30 giugno di ogni anno.

ART. 15 – Tessera associativa

I soci in regola con il pagamento della quota associativa ricevono, compatibilmente con i tempi tecnici e non prima del termine di pagamento previsto, la tessera dell'Associazione.

Sarà cura del Consiglio Direttivo di formulare, ai sensi del precedente art. 14, una proposta dell'importo della quota associativa che tenga conto anche degli eventuali oneri connessi al rilascio della tessera associativa.

Parte III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano preposto a tracciare gli indirizzi e le politiche che l'Associazione è tenuta a seguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto.

È composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Si riunisce almeno una volta all'anno e le delibere prese dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli organismi elettivi del sodalizio. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente della Assemblea. In caso di impedimento tale mansione spetterà al Vice-Presidente.

ART. 17 - Convocazione dell'Assemblea

E' convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del programma annuale delle iniziative dell'associazione, entro i termini previsti dagli artt. 31 e 33. L'Assemblea, in via straordinaria, viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Al fine di convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a mezzo di posta elettronica, almeno 7 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio italiano.

ART. 18 - Modalità di voto

Tutte le votazioni devono avvenire soltanto dopo la relazione, il dibattito e la replica.

Sono previste due modalità di voto:

- *Palese*: Il Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza dei soci per alzata di mano. Il Segretario procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale provvede a dichiarare l'esito della votazione;
- *Segreta*: Vengono preparate delle schede per la votazione. Ciascuna scheda deve contenere il quesito della votazione ed enumerare le possibili scelte. Al socio viene consegnata una scheda (salvo voto per delega). Le schede vengono raccolte dal Segretario/Commissione che procede allo spoglio pubblico e al conteggio. Il Presidente dichiara infine l'esito della votazione.

Per l'approvazione dei bilanci e delle mozioni si delibera con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Il Presidente si riserva di decidere quale modalità adottare negli altri casi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 19 – Assemblea elettiva e Commissione elettorale

L'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni 3 anni, almeno un mese prima della scadenza del mandato, con le modalità di cui all'art. 17.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica ad interim il Consiglio Direttivo uscente.

Alle varie operazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo presiede una "Commissione Elettorale".

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea elettiva, ed è composta da 3 membri selezionati tra i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione all'atto della nomina.

La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni.

La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle schede, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede. Il Presidente uscente dichiara l'esito della votazione.

La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, all'apertura della medesima.

Sono soci elettori tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni.

Sono soci eleggibili tutti i soci in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni, e aventi una anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno un anno.

ART. 20 - Verbale dell'Assemblea

Copia del verbale di ogni Assemblea, firmato dal Segretario e dal Presidente, viene conservata in archivio nella sede sociale dell'Associazione, ed è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Parte IV

GLI ASSOCIATI VOLONTARI

ART. 21 – Associati volontari

Su richiesta del Consiglio Direttivo e dietro suo esplicito consenso, entrambi espressi in forma libera, un associato può qualificarsi come associato volontario.

Un associato volontario è un associato che presta la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

In qualsiasi momento un associato volontario può ritirare la propria disponibilità, comunicandolo al Consiglio Direttivo. In tal caso perde la qualifica di associato volontario dal momento in cui effettua la comunicazione.

In qualsiasi momento il Consiglio Direttivo può revocare la qualifica di associato volontario comunicandolo all'interessato. In tal caso l'associato perde la qualifica di associato volontario dal momento in cui gli viene comunicata la revoca.

La perdita della qualifica di associato comporta anche la perdita della qualifica di associato volontario.

Il Consiglio Direttivo ha l'onere di aggiornare il registro dei volontari, iscrivendo i nuovi associati volontari e cancellando coloro che perdono tale qualifica entro 15 giorni da ciascuna variazione.

ART. 22 – Divieto di remunerazione

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 23 – Assicurazione degli associati volontari

E' onere del Consiglio Direttivo provvedere che gli associati volontari siano assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

Le spese di assicurazione sono a carico dell'Associazione.

Parte V
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo, che ha potere decisionale sulle scelte organizzative e varie dell'Associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell'Assemblea dei Soci, e se ne fa carico.

Il Consiglio Direttivo è composto dal numero previsto all'art. 8 comma 3 dello Statuto, eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni fra i soci che ne abbiano diritto.

L'Associazione è gestita dal Consiglio Direttivo.

ART. 25 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, per sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri, e comunque almeno una volta ogni 2 mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono principalmente in presenza. E' consentita, in caso di esigenze straordinarie, la partecipazione da remoto mediante collegamento telematico o in modalità mista (in parte da remoto e in parte in presenza).

La partecipazione per via telematica, di cui è dato atto a verbale, è equiparata a quella in presenza ad ogni effetto e concorre alla validità delle deliberazioni.

La comunicazione della convocazione deve avvenire a mezzo posta elettronica spedita al recapito risultante dal libro degli associati a tutti gli altri membri del Consiglio Direttivo. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere riportata ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della riunione da remoto.

ART. 26 – Delibere del Consiglio Direttivo

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di parità la decisione è rimessa a chi presiede il Consiglio Direttivo.

ART. 27 – Il Presidente

Il Presidente è l'unico soggetto legittimato a rappresentare l'Associazione, cura i rapporti con le altre associazioni e organizzazioni private e pubbliche.

Ha la firma sociale valida per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione, presiede l'Assemblea dei Soci ed esercita tutte le funzioni da essa demandategli.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 28 – Sostituzione o integrazione di un membro del Consiglio Direttivo

Quando alcuni membri appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, si devono notificare le dimissioni tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Una volta accettata la richiesta di dimissioni da parte del Consiglio Direttivo, in caso di mancanza di soci non eletti, il Presidente o chi per esso si preoccuperà di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci dove eleggere un nuovo rappresentante per il Consiglio Direttivo, che durerà fino al termine della scadenza naturale del Consiglio stesso.

Per la convocazione d'Assemblea straordinaria si vedano le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento.

Nei casi delle cariche istituzionali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario), il Consiglio Direttivo dovrà successivamente eleggere tra i propri membri il sostituto del consigliere dimissionario.

Fino a nuova elezione, si enuncia quanto segue:

- in caso di dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente ne assume pro tempore la carica;
- in caso di dimissioni del Vice-Presidente, il Segretario ne assume pro tempore la carica;
- in caso di dimissioni del Segretario, ne assume pro tempore la carica il consigliere che, tra i soci eletti non aventi cariche, ha ottenuto più voti.

Parte VI

BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29 – Bilancio dell'Associazione

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

ART. 30 – Approvazione della bozza di bilancio

Il Consiglio Direttivo, unito in forma collegiale, predispone ed approva entro due mesi dalla conclusione di ciascuna annualità la bozza del bilancio di esercizio da portare all'attenzione dell'Assemblea.

ART. 31 – Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio

L'Assemblea dei Soci che approva il bilancio di esercizio è un'assemblea ordinaria tenuta a norma dell'art. 17.

Tale assemblea deve tenersi al più tardi entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio. All'avviso di convocazione di tale assemblea dev'essere allegata la bozza di bilancio dell'anno appena concluso.

L'Assemblea dei Soci vota sull'approvazione del bilancio di esercizio. Sulle delibere di approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Qualora l'Assemblea sia regolarmente costituita ma non vi siano associati votanti, ad esempio in caso di partecipazione all'Assemblea in seconda convocazione dei soli membri del Consiglio Direttivo o in caso di astensione di tutti gli associati con diritto di voto, il bilancio di esercizio si intende comunque approvato.

ART. 32 – Deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore

E' onere del Consiglio Direttivo provvedere al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Parte VII **ASPETTI GESTIONALI**

ART. 33 - Programma annuale delle iniziative

Il programma annuale delle iniziative viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci che approva il programma è un'assemblea ordinaria tenuta a norma dell'art. 17. Tale assemblea deve tenersi entro due mesi dal termine dell'anno antecedente a quello di riferimento.

Il programma contiene un elenco di attività, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno.

Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno.

Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o promossa dall'Associazione ed ha il diritto di essere informato, in tempi consoni, delle iniziative organizzate.

Alcune iniziative possono prevedere una quota di partecipazione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, a parziale o totale copertura delle spese sostenute.

Spetta al Consiglio Direttivo la decisione in merito alla partecipazione alle attività offerte dall'Associazione anche da parte di soggetti terzi non iscritti all'Associazione stessa.

ART. 34 - Spese rimborsabili

Le spese che i soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali vengano prodotti scontrini, ricevute fiscali e/o fatture. E' ammessa la produzione di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché le spese non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Presidente, entro 30 giorni dalle spese effettuate, richiesta di rimborso spese con allegata la citata documentazione giustificativa. I rimborsi, una volta verificati e approvati dal Presidente, verranno evasi nel minor tempo possibile e, comunque, in base alla disponibilità finanziaria dell'Associazione.

La richiesta di rimborso spese e tutti gli allegati verranno contabilizzati e conservati dal Segretario per il tempo previsto dalla legge, per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

ART. 35 – Mailing-list

La posta elettronica è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni ai soci, inclusa la convocazione per le Assemblee.

A tal fine è istituita una mailing-list degli associati.

L'inserimento nella mailing-list è automatico al momento dell'iscrizione.

La cancellazione dalla mailing-list è automatica al momento della cancellazione dal libro degli associati.

ART. 36 – Trattamento dati personali

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (Reg.UE 679/2016).

Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante (Presidente).

I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, salvo quanto previsto per Legge.

Parte VIII

MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO

ART. 37 – Delibera di modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci, riunita in assemblea straordinaria, salvo diversa disposizione di legge.

L'assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, in proprio o per delega, anche in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

All'avviso di convocazione dev'essere allegata copia dello Statuto con le modifiche proposte. L'Assemblea dei Soci può accettare in tutto o in parte le modifiche proposte, può proporre di nuove oppure può rifiutarle.

In caso di modifica allo Statuto, il Segretario, o in sua assenza il Consiglio Direttivo, provvede a trascrivere il nuovo Statuto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, assieme al verbale dell'Assemblea che ha deliberato la modifica.

E' onere del Consiglio Direttivo provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alla modifica dello Statuto.

ART. 38 – Delibera di modifica del Regolamento interno

Le modifiche del Regolamento interno sono deliberate dall'Assemblea dei Soci, riunita in assemblea ordinaria, salvo diversa disposizione di legge.

All'avviso di convocazione dev'essere allegata copia del Regolamento con le modifiche proposte. L'Assemblea dei Soci può accettare in tutto o in parte le modifiche proposte, può proporre di nuove oppure può rifiutarle.

In caso di modifica al Regolamento interno il Segretario, o in sua assenza il Consiglio Direttivo, provvede a trascrivere il nuovo regolamento interno sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, assieme al verbale dell'Assemblea che ha deliberato la modifica.

E' onere del Consiglio Direttivo provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti alla modifica del Regolamento interno.

Parte IX **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 39 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, nella formulazione definitiva approvata dall'Assemblea dei Soci del 16 Dicembre 2022, entra in vigore dal 1° Gennaio 2023.

ART. 40 – Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.